

LA PENSIONE

cumulo, ricongiunzione, totalizzazione - luci e ombre

Con la circolare n. 60 del 16/3/17, l'INPS ha diramato chiarimenti per chiedere il **cumulo** dei contributi secondo le indicazioni contenute nel comma 195 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2017.

Dal 1° gennaio 2017 i lavoratori che hanno spezzoni contributivi in più gestioni previdenziali obbligatorie (compresa la gestione separata dell'Inps e le casse professionali privatizzate ai sensi del Dlgs 503/1994 e del Dlgs 103/1996) potranno sommare i periodi di contribuzione non coincidente al fine di conseguire sia la **pensione di vecchiaia** a 66 anni e 7 mesi di età unitamente ad un minimo di 20 anni di contributi e sia la **pensione anticipata** (con 42 anni e 10 mesi di contributi a prescindere dall'età anagrafica, 41 anni e 10 mesi le donne). Oltre al **cumulo**, cioè la possibilità di mettere insieme vari periodi contributivi, c'è la **totalizzazione**, che potrebbe sembrare la stessa cosa, ma che è cosa assolutamente diversa nel calcolo e nella tempistica nell'erogazione dell'assegno. E' bene, quindi, chiarire per non fare confusione.

Per la pensione di vecchiaia, la **totalizzazione** prevede un requisito pari a 65 anni e 7 mesi e almeno 20 di contributi; per il trattamento anticipato servono 40 anni e 7 mesi di anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica.

Un'altra differenza riguarda il regime delle decorrenze. La **pensione in totalizzazione** sconta un regime di finestre mobili particolarmente sfavorevole. Infatti, subisce uno spostamento (18 mesi per vecchiaia, 21 per anzianità), dopo aver maturato il diritto. Nel **cumulo** la pensione è corrisposta subito.

E' sulla valutazione dell'assegno che si deve orientare la concentrazione. Il calcolo dell'assegno in linea generale asseconda il cumulo rispetto alla totalizzazione. Con il **cumulo** i periodi accreditati nelle diverse gestioni osservano le regole di calcolo della gestione di appartenenza, fermo restando che dal 1° gennaio 2012 sarà applicato il sistema di calcolo contributivo. Nella **totalizzazione** il calcolo è effettuato, di regola, tramite il sistema contributivo puro, salvo che il soggetto possa vantare, in una delle gestioni, un diritto autonomo. Al **cumulo** tuttavia si aggiunge la beffa. Ai dipendenti pubblici, infatti, l'erogazione del Tfs decorrerà dal raggiungimento dell'età richiesta per accedere **alla pensione di vecchiaia** che vuol dire in certi casi attendere 6/7 anni per vedersi liquidata la buonuscita.

La ricongiunzione ancorché onerosa spesso sia più conveniente rispetto alla gratuità della totalizzazione e del cumulo. Ipotizziamo un lavoratore statale iscritto Ctps che voglia ricongiungere un periodo antecedente al 1992 accreditato presso Inps come lavoratore dipendente. Il trasferimento di tale periodo determinerà **una quota A** di pensione notevolmente superiore rispetto all'assicurazione comune. Infatti, per la definizione della retribuzione pensionabile aumentata del 18%, si farà riferimento all'ultimo stipendio percepito invece che alla media degli ultimi cinque anni previsti nell'AGO e privi della predetta maggiorazione. Si rileva in pratica, un consistente incremento del reddito pensionistico del lavoratore che sarà nettamente superiore della somma complessiva delle varie pensioni erogate con il **cumulo o la totalizzazione**.

Allora cosa fare. Prestare assoluta attenzione e valutare accuratamente i vantaggi e gli svantaggi della norma da adottare in virtù della propria carriera lavorativa e non farsi allettare pregiudizialmente dalla demagogia in genere e dalla gratuità, tanto conclamate.

Marzo 2017

giuliano coan

Consulente e docente in diritto previdenziale